



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Roma - 2 FEB. 2010

UILTUCS
Segreteria provinciale di Cagliari
Fax 070.2080641

A&Tech s.r.l.
Fax 848800914

Prefetto di Oristano
Fax 0783.2142666

e p.c.

Presidente del Senato della Repubblica
fax n. 06.67062022

Presidente della Camera dei Deputati
fax n. 06.67603522

Presidente del Consiglio dei Ministri
fax n. 06.67793543

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX

Pos. n. 36512

Prot. n. 219/RV

Comunico che la Commissione, nella seduta dell'1 febbraio 2010, su proposta dell'On. Elena Montecchi, Commissario delegato per il settore, ha adottato all'unanimità la seguente delibera:

Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

LA COMMISSIONE

con riferimento allo sciopero proclamato dalla Segreteria provinciale di Cagliari dell'Organizzazione sindacale UILTUCS UIL in data 22 gennaio 2010 (atto pervenuto a questa Commissione in pari data) per il 12 febbraio 2010, riguardante i lavoratori della A&Tech s.r.l., addetti al servizio di pulizie presso il Comando dei Vigili del Fuoco e il Comando dei Carabinieri di Oristano,

RILEVATO

- che le Segreterie regionali della Sardegna delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, e UIL hanno proclamato in data 12 gennaio 2010 (atto pervenuto in pari data) uno sciopero generale per il giorno 5 febbraio 2010 riguardante tutti i settori produttivi pubblici e privati della regione Sardegna;
- che le medesime Segreterie regionali hanno successivamente precisato, con nota del 15 gennaio 2010, che lo sciopero riguarda *“tutti i comparti pubblici e privati soggetti e non soggetti alla disciplina normativa e regolamentare sui servizi minimi essenziali”*

RICHIAMATE

- la delibera generale n. 03/134 del 24 settembre 2003 (punto 5 lett.c), nonché la successiva integrazione in data 30 aprile 2004, in tema di intervalli minimi tra sciopero generale e scioperi di ambito e livello diverso, secondo la quale, ai fini degli obblighi di rarefazione, è ritenuto sufficiente che, con riferimento ai singoli servizi pubblici essenziali, intercorra un intervallo minimo di dieci giorni, per evitare, secondo quanto espressamente voluto dal legislatore, una non accettabile incidenza sulla continuità del servizio;
- la delibera di indirizzo n. 09/619 del 14 dicembre 2009 con la quale la Commissione ha ritenuto applicabile anche alle altre tipologie di scioperi riguardanti una pluralità di settori l'intervallo minimo di dieci giorni tra la data di effettuazione dello sciopero intercategoriale e le date di effettuazione degli scioperi di ambito minore;

INDICA

ai sensi dell'art. 13, lett. d) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., all'Organizzazione sindacale proclamante che, **allo stato**, dal documento di proclamazione emergono le seguenti violazioni:

- mancato espletamento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione prima della proclamazione di sciopero.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., e dell'art. 1 dell'accordo nazionale di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi del 15 gennaio 2002, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 02/22 del 7 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. n. 57 dell'8 marzo 2002, le parti hanno l'obbligo di esperire un tentativo preventivo di conciliazione prima della proclamazione dello sciopero;

- mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. e delle richiamate delibere, rispetto allo sciopero generale della regione Sardegna, sopra menzionato, precedentemente proclamato per il 5 febbraio 2010;

Si invita il soggetto proclamante a riformulare la proclamazione dello sciopero in conformità alla legge, alla regolamentazione di settore ed alle delibere di indirizzo richiamate in premessa, dandone comunicazione alla Commissione entro 5 giorni dalla ricezione della presente delibera. L'adeguamento all'indicazione in oggetto, dopo la scadenza di detto termine, non potrà essere considerato operato su richiesta della Commissione di garanzia ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd..

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione della presente delibera alla Segreteria provinciale di Cagliari dell'Organizzazione sindacale UILTUCS UIL, alla A&Tech s.r.l., al Prefetto di Oristano, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd..

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella